



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI  
"GEO-C.A.M."

[organismodimediazionegeocam@geo-cam.it](mailto:organismodimediazionegeocam@geo-cam.it) - [organismodimediazionegeocam@pec.it](mailto:organismodimediazionegeocam@pec.it)  
[segreteria O.d.M. 393/8591921](mailto:segreteria.O.d.M.393/8591921)



Procedura Prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SEZIONE DISTACCATA DI** \_\_\_\_\_

Spett.

--

**Oggetto:** procedimento di mediazione volontaria

Trasmissione domanda e convocazione all'incontro di mediazione

Presso questo Organismo è stata presentata in data \_\_\_\_\_ da:

Cognome e nome	
----------------	--

Rappresentante legale di	
--------------------------	--

Assistito dall'Avvocato

Cognome e Nome	
con studio in	

richiesta di avvio di procedura di mediazione nei Vs confronti, con riferimento alla controversia di cui alla documentazione allegata.

La procedura di mediazione è uno strumento di gestione delle controversie alternativo e complementare alla giustizia ordinaria che offre alle parti la possibilità di ricercare, con l'aiuto di un terzo neutrale, un accordo amichevole.

---

ORGANISMO DI MEDIAZIONE INTERPROFESSIONALE NAZIONALE "GEO\_C.A.M."  
Iscritta al n. 922 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia  
con sede in Roma, via Cavour, 179/a c.f. /PIVA 11404391002  
telefono 06 92957536 – telefax 06 23328897

Il primo incontro preliminare di mediazione è stato fissato per il giorno:

data		ora	
Presso la Sezione distaccata di			
Con sede in		cap	
Indirizzo e n° civico			
tel		fax	
Mail		pec	

Quale mediatore è stato incaricato:

titolo cognome e nome	
-----------------------	--

Obiettivo del primo incontro è fornire alle parti le informazioni necessarie relative alla procedura ed al suo svolgimento, così che le stesse possano valutare se proseguire nella mediazione oppure abbandonarla: per tale ragione è auspicabile la presenza personale anche delle parti e non solo del consulente.

In tale ottica, La preghiamo voler confermare la Sua presenza almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, trasmettendo compilato il modulo di adesione che si allega.

La mancata conferma verrà considerata come rifiuto a partecipare all'incontro ( per le eventuali conseguenze ved. Art. 8 c.4 D.Lgs. 28/2010 riportato al termine della presente).

Le spese di mediazione, di cui si allega il prospetto, sono dovute solo se le parti proseguiranno la mediazione oltre il primo incontro. In tale importo risulta già ricompreso l'incremento del 25% previsto per il raggiungimento dell'accordo, che sarà restituito in caso di mancata conciliazione, salvo i casi previsti dalla normativa in vigore.

In caso contrario le parti devono versare solo le spese di avvio pari a € 40,00 oltre iva per le controversie di valore fino a € 250.000,00 e pari a € 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore, delle quali si chiede cortesemente invio di copia del bonifico eseguito unitamente all'adesione.

In attesa di conoscerLa personalmente e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai recapiti della sezione sopra indicati, si inviano distinti saluti.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(il Responsabile di Sezione)

**Allegati:**

- domanda di mediazione
- modulo di adesione
- modulo di adesione con chiamata di un terzo
- modulo rifiuto
- richiesta proroga termini
- conferimento mandato a conciliare
- tabella indennità
- regolamento Organismo di Mediazione

**D.Lgs. 28/2010 – Articolo 8 – Procedimento**

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

**INFORMATIVA CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE**

La mediazione: riduce i tempi e i costi della risoluzione delle controversie; porta ad una soluzione condivisa e vantaggiosa per le parti, non imposta da un terzo (Giudice del Tribunale o Arbitro); consente la prosecuzione dei rapporti su basi collaborative; favorisce la ricerca di soluzioni creative e originali in funzione del vantaggio reciproco; riduce l'ostilità, privilegiando l'ascolto e il dialogo; offre un contesto strutturato ma flessibile; coinvolge le parti nella negoziazione e le responsabilizza, rendendole protagoniste di ogni decisione.

La mediazione è condotta da un mediatore che agisce nel conflitto come figura imparziale, terza, neutrale e indipendente. Il mediatore con il suo intervento facilita, struttura e coordina la negoziazione al fine di far emergere una soluzione che le parti ritengono vantaggiosa e che, non essendo imposta da un terzo (giudice o arbitro), è condivisa dalle parti stesse. Il mediatore: ascolta le parti garantendo confidenzialità e riservatezza; aiuta a ricostruire il dialogo favorendo, attraverso tecniche di comunicazione, un clima di maggiore fiducia; identifica gli interessi e i bisogni delle parti; incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista; pone le basi per la prosecuzione del rapporto dopo la lite.

E' obbligatorio ricorrere alla mediazione nel caso di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, così come nei casi di disposizione da parte del Giudice, anche per procedimenti già in corso.

E' possibile ricorrere alla Mediazione in qualunque situazione di conflitto tra due o più parti, anche quando siano già in corso procedure giudiziarie o arbitrali.

E' opportuno ricorrere alla Mediazione quando: il conflitto è complesso e l'esito della procedura legale è incerto; le procedure giudiziarie si protraggono oltre misura; costi, rischi e stress connessi alla lite sono troppo elevati; le parti sono legate da relazioni personali o professionali che possono o devono proseguire nel tempo; la divulgazione del conflitto deve essere evitata; la ricerca di una soluzione è offuscata da blocchi emozionali o affettivi.

Concludendo, la mediazione consente di impostare una nuova visione del conflitto che non può essere eliminato ma si può imparare a gestire e a trasformare.